



Roma, 12 marzo 2020
Prot. n. 007sn2020

Al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Avv. Giuseppe Conte

Al sig. Ministro della Salute
On.le Roberto Speranza

Invio con Posta Elettronica Certificata

Ai sigg.ri Presidenti delle Regioni

Ai sigg.ri Assessori alla Salute

Al sig. Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome

Al sig. Presidente dell'A.N.C.I.

e, P.C.

A tutte le Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere-Universitarie e
IRCSS

LORO SEDI

Oggetto: Immediata applicazione/estensione in favore dei Dirigenti Farmacisti DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” – Carenze d'organico.

La O.S. – FASSID – AREA SINAFO – Segreteria Nazionale Roma, in rappresentanza di tutti i suoi iscritti, in qualità di Associazione sindacale firmataria dei contratti collettivi nazionali

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

La presente nota intende porre alla Vostra attenzione l'incredibile difficoltà in cui versano i Dirigenti Farmacisti del SSN nell'espletamento delle proprie funzioni, negli ambiti delle rispettive attività ospedaliere e territoriali.

Tale situazione, nota a tutti, è conseguente alle storicizzate gravi carenze di organico, falcidiate, ancor di più nelle Regioni sottoposte ai piani di rientro, da tagli lineari e da applicazioni sterili delle numerose leggi che nel tempo si sono succedute, le quali hanno imposto standard numerici mai confacenti alle reali necessità delle popolazioni dei diversi territori.

Questi Dirigenti Sanitari - Farmacisti "assaliti" quotidianamente da più parti, rischiano di incorrere in pesanti responsabilità, con conseguenze anche sullo stato psicofisico.

Ad aggravare la situazione già di per sé insostenibile si è aggiunta, poi, l'emergenza COVID-19.

PREMESSO

- che nelle ultime settimane la situazione relativa al COVID-19 si è ulteriormente aggravata sino ad assumere il valore di un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi riscontrati sul territorio nazionale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 marzo 2020 è stato pubblicato il D.L. n.14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
- che l'art. 1, comma 1 lett. a), del predetto Decreto testualmente dispone: *"...procedere al reclutamento delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all'articolo 17";*
- che il rimando espresso all'art. 1 del D.Lgs. n. 233/46 comporta l'applicabilità di tali disposizioni anche ai Farmacisti;

- che gli associati dirigenti farmacisti, sia ospedalieri che territoriali, pur in presenza delle gravi carenze evidenziate nelle considerazioni preliminari della presente nota, stanno garantendo, insieme a tutte le altre professioni sanitarie, con estenuante impegno, la massima collaborazione al fine di contrastare l'epidemia in atto;
- che i farmacisti delle Aziende/Enti Sanitari stanno rispondendo con un presidio professionale che li impegna h24 **all'interno degli ospedali, sui territori, nelle unità di crisi attivate a livello regionale ed ospedaliero.**

Nello specifico:

I Farmacisti ospedalieri stanno garantendo, in questo stato di emergenza, tra l'altro, l'assistenza farmaceutica correlata al costante incremento delle attività delle terapie intensive e subintensive, assicurando la dispensazione di tutti i dispositivi medici necessari, dei farmaci utilizzati nei protocolli off label nel trattamento dei pazienti e la dispensazione dei farmaci per le terapie di supporto. Si garantiscono, anche, l'allestimento di preparati magistrali a base di antiretrovirali da somministrare a pazienti non in grado di deglutire forme solide intere, nonché l'approvvigionamento e (in alternativa) la produzione continua di una formulazione di gel idroalcolico per la disinfezione-mani in caso di non reperibilità di prodotti disinfettanti per i quali sia dimostrata l'efficacia virucida in base alle norme tecniche europee vigenti. Si cerca di garantire, con le note difficoltà causate dalle situazioni carenziali, la dispensazione di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, facciali filtranti Ffp2 e Ffp3, semi maschere con filtri specifici per agenti infettivi, camici, tute, visiere, occhiali...) e mascherine chirurgiche, che sono strumenti nevralgici per ridurre il rischio di contagio e di propagazione del virus.

I Farmacisti dei servizi farmaceutici territoriali delle ASL sono in prima linea rispetto all'emergenza per garantire, tra l'altro, la continuità assistenziale ai pazienti domiciliari più fragili. Essi infatti assicurano, oltre a tutte le attività previste sul territorio dalla normativa (dalla gestione della farmaceutica sui distretti, residenze assistite ecc., alla vigilanza sulle farmacie e depositi del territorio, al controllo della farmaceutica convenzionata ecc.) l'erogazione di farmaci e dispositivi salvavita, non presenti nelle farmacie di comunità, in continuità assistenziale tra ospedale e territorio.

Il target trattato si riferisce a pazienti estremamente fragili, ad esempio, con malattie oncologiche, cardiologiche, autoimmuni, malattie rare, fibrosi cistica e pazienti assistiti per deficienze respiratorie cronica anche in ossigenoterapia domiciliare, ma anche pazienti con terapie off label e da monitoraggio AIFA. Il tutto parametrato ai pressanti carichi di lavoro e ai possibili rischi di trasmissione o di contagio a fasce più deboli spesso ammassate in file nei servizi aperti sul territorio, storicamente, per come anzidetto, carenti di risorse umane e per lo più malmessi anche strutturalmente;

- che l'epidemia coronavirus in atto ha determinato l'inoltro a questa Associazione sindacale di numerose segnalazioni da parte degli associati in ordine alle molteplici incombenze in carico alle Farmacie ospedaliere e territoriali ed ai ritmi lavorativi estremamente stressanti, oggi difficilmente fronteggiabili a causa della già conclamata carenza di organico e di risorse disponibili per come analiticamente indicato nelle considerazioni preliminari della presente nota;
- che tali difficoltà sono divenute insostenibili in relazione ai notevoli concreti rischi di contagio che la consacrata carenza di personale non fa altro che alimentare;

tutto ciò considerato e premesso, la scrivente Associazione sindacale


INVITA

gli organi in indirizzo a voler procedere, senza ulteriori indugi, alla applicazione di quanto disposto dal D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, in combinato disposto con le norme di cui all'art. 1 del D.Lgs. 233/46 e, per l'effetto, autorizzare il reclutamento di personale farmacista dirigente, con inclusione anche dei farmacisti specializzati e **specializzandi**, attraverso assunzioni a tempo determinato, ovvero con istituti contrattuali flessibili quali collaborazione coordinata e continuativa, ovvero ancora, in via residuale, attraverso contratti libero professionali, così come espressamente previsto per i medici, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) del citato decreto legge, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nella massima sicurezza possibile.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Di Turi



Il Presidente Nazionale

Dott. Giangiuseppe Console

